



**CONVENZIONE PER IL MASTER INTERATENEO DI I LIVELLO
IN “WECARE PROFESSIONIST: PREVENZIONE E INTERVENTI NEI PRIMI 1000
GIORNI DI VITA” – a.a. 2025/2026**

TRA

L'**Università degli Studi di Brescia**, codice fiscale n. 98007650173 rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it;

E

La **Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova**, C.F. 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Anna Gerola, domiciliata per la carica in Mantova, Strada Lago Paiolo n.10, PEC: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it;

PREMESSO CHE

L'art. 27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

l'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, prevede che le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei master universitari;

il “Regolamento per l’attivazione, l’organizzazione e la gestione di Master Universitari di I e II livello e Corsi di Perfezionamento”, emanato con D.R. del 28 luglio 2023, n. 674, disciplina le procedure per l’attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative;

L'Università degli Studi di Brescia intende promuovere attività di aggiornamento e perfezionamento professionale sulle problematiche dello sviluppo e cura di madre-bambino-padre, a partire dal concepimento, nei primi mille giorni di vita del/della bambino/a, con una prospettiva all’infanzia (0-6 anni), per il potenziamento della salute mentale e fisica;

L'Università degli Studi di Brescia ha istituito un Master di I livello in “WeCare professionist: prevenzione e interventi nei primi 1000 giorni di vita”;

la ASST Mantova è interessata a collaborare con l’Università degli Studi di Brescia per la realizzazione del Master oggetto della presente convenzione;



il Master prevede attività formative presso strutture esterne esclusivamente in modalità di osservazione, senza svolgimento di attività assistenziale diretta da parte degli iscritti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1.1 La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento da parte dell'Università degli Studi di Brescia, con il contributo di ASST Mantova, del Master Universitario di I livello in "WeCare professionist: prevenzione e interventi nei primi 1000 giorni di vita", che, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 del Decreto ministeriale n. 270 del 2004, si conclude con il rilascio di un master di I livello da parte dell'Università degli Studi di Brescia.

1.2 Il Soggetto ospitante mette a disposizione dell'Università degli Studi di Brescia le proprie strutture esclusivamente per attività formative di tipo osservazionale. Tali attività non comportano in alcun modo lo svolgimento di prestazioni assistenziali da parte degli iscritti al Master, né il loro coinvolgimento diretto in attività operative, cliniche o decisionali.

Art. 2 – Master

2.1 Il Master ha una durata di 12 mesi per complessive 1.500 ore (60 CFU) ed è strutturato secondo il piano didattico allegato (all.to 1).

2.2 I corsi iniziano dal mese di marzo 2026 e si concluderanno nel mese di marzo 2027

2.3 Il numero massimo di posti disponibili è di n. 60 studenti, il numero minimo per l'attivazione del Master è di 20 iscritti.

2.4 Nell'ambito di tale collaborazione il numero di allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio presso l'Ente convenzionato verrà concordato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio tra l'Università ed il referente dell'Ente per le attività del presente Master.

2.5 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Coordinatore:
Prof.ssa Loredana Cena, Prof. Associato di Psicologia Clinica, Unibs
Prof.ssa Renata Nacinovich, Neuropsichiatria Infantile, Università Milano Bicocca
- Membri:
 - prof. Sergio Pecorelli, prof. Emerito di Ostetricia e Ginecologia dell'Università degli Studi di Brescia;
 - prof. Alberto Ugazio, prof. Emerito di Pediatria dell'Università degli Studi di Brescia;
 - prof. Antonio Imbasciati, prof. Emerito di Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Brescia;
 - prof. Raffaele Badolato, prof. ordinario di Pediatria dell'Università degli Studi di Brescia;
 - prof.ssa Chiara Buizza, prof.ssa associata di Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Brescia;



- prof.ssa Anna Fichera, prof.ssa associata di Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Brescia;
- prof.ssa Jessica Galli, prof.ssa associata di Neuropsichiatria infantile dell'Università degli Studi di Brescia;
- Prof. Franco Odicino, prof. ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Brescia;
- prof.ssa Cristina Riva Crugnola, già prof.ssa associata di Psicologia Dinamica presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca.

Art. 3 – Docenti e tutor

3.1 La nomina dei docenti ed il conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato sono di esclusiva competenza dell'Università.

3.2 Le lezioni teorico-pratiche saranno tenute a titolo gratuito da docenti identificati tra gli esperti delle tematiche trattate.

3.3 Sono previsti periodi di stage presso altri Enti di Ricerca Pubblici e Privati che aderiscano all'offerta formativa del Master, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

3.4 I periodi di frequenza presso enti e strutture convenzionate si svolgono esclusivamente in modalità osservazionale, senza partecipazione attiva ad attività assistenziali od operative.

Art. 4 - Sede

4.1 La sede amministrativa del Master è presso il Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali in Viale Europa n. 11, Brescia.

4.2 Le attività di tirocinio, esclusivamente in forma di osservazione guidata, senza coinvolgimento diretto degli iscritti in attività assistenziali, si svolgeranno presso la ASST Mantova.

Art. 5 - Oneri

5.1 La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto ospitante.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

6.1 L'Università provvede, a favore degli iscritti al master, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, ad esclusione del rischio professionale.

6.2 Considerato che le attività svolte dagli iscritti al Master sono esclusivamente di tipo osservazionale e non comportano lo svolgimento di attività assistenziali, non si configura esposizione a rischio professionale sanitario. Pertanto, non è richiesta la copertura assicurativa per responsabilità civile verso pazienti derivante da attività assistenziale.



6.3 Il Soggetto ospitante manleva l'Università da responsabilità derivanti da rischi strutturali o organizzativi propri delle sedi ospitanti, non imputabili alla condotta osservativa degli iscritti.

6.4 In caso di sinistro, l'iscritto al master si impegna a segnalare l'evento all'Università utilizzando l'apposito modulo, reperibile sul sito di Ateneo. Inoltre, il tirocinante si impegna ad informare tempestivamente la segreteria amministrativa del corso (Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali).

Art. 7 – Obblighi e disposizioni a carico del Soggetto ospitante

7.1 Il Soggetto ospitante si impegna a:

- a) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il proprio personale per periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale oltre a non utilizzarlo per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del master stesso;
- b) garantire, ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, con il coinvolgimento del proprio tutor aziendale;
- c) dotare il tirocinante degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) consentire al tirocinante la possibilità di utilizzo delle proprie strutture sotto diretto controllo del proprio tutor;
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) garantire che le attività degli iscritti siano limitate alla sola osservazione, senza affidamento di compiti operativi o assistenziali.

Art. 8 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

8.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, gli iscritti al Master che accedono alle strutture del Soggetto ospitante sono equiparati ai lavoratori limitatamente agli aspetti di tutela della salute e sicurezza.

8.2 Le attività svolte presso il Soggetto ospitante si configurano esclusivamente come attività di osservazione guidata e non comportano lo svolgimento di attività assistenziali, operative o a rischio specifico.

8.3 In considerazione della natura esclusivamente osservazionale delle attività, non si configura esposizione a rischi professionali di tipo sanitario, biologico o clinico connessi ad attività assistenziali.

8.4 L'Università garantisce l'erogazione della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

8.5 Il Soggetto ospitante si impegna a fornire agli iscritti adeguate informazioni sui rischi generali presenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, limitatamente alle aree e attività accessibili in osservazione.



8.6 Non è prevista sorveglianza sanitaria obbligatoria, né la fornitura di dispositivi di protezione individuale, salvo specifiche esigenze connesse all'accesso ad ambienti particolari, preventivamente autorizzati.

8.7 Resta fermo l'obbligo per gli iscritti di rispettare le disposizioni interne del Soggetto ospitante in materia di sicurezza, igiene e comportamento nei luoghi di lavoro.

Art. 9 - Radioprotezione

9.1 Le attività previste dalla presente convenzione non comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.

9.2 Gli iscritti al Master non accedono ad ambienti classificati a rischio radiologico né partecipano ad attività che prevedano l'impiego di radiazioni ionizzanti. Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione.

Art. 10 – Obblighi e diritti del tirocinante

10.1 Per tutta la durata della presente convenzione, ogni tirocinante iscritto al Master ammesso a frequentare le strutture del Soggetto ospitante, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio Direttivo del Master (“Tutor Universitario”) in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal sanitario responsabile del Soggetto ospitante o da un suo delegato (“Tutor aziendale”), sotto la cui guida il tirocinante esplicherà l'attività formativa prevista.

10.2 L'attività del tirocinante si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

10.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme, i limiti e divieti posti dalla vigente normativa in tema di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. 101/2020 e s.m.i.);
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 11 - Riservatezza/Protezione dei dati personali

11.1 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 “General data protection regulation - GDPR” del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

11.1 I tirocinanti sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto ospitante secondo quanto previsto dalla succitata normativa vigente e dalle procedure interne del Soggetto ospitante.



Art. 12 – Imposta di bollo e registrazione

12.1 La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

12.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Università degli Studi di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

12.3 Il Soggetto ospitante, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

12.4 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13 – Durata

13.1 La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha durata fino alla conclusione del Master e di tutti gli adempimenti conseguenti.

13.2 Potrà essere prorogata qualora il Master sia nuovamente bandito dall'Università, previa comunicazione scritta da parte dell'Università da inviarsi al soggetto ospitante a mezzo PEC almeno un mese prima dell'inizio delle attività di tirocinio previste per la nuova edizione.

Art. 14 – Foro competente

14.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

All.to 1 piano didattico

Brescia, data del protocollo

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Per

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05